

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019 - 2021

Allegato 11

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Sommario

CAPO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione	3
Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione	3
Art. 4 - Principi etici e di integrità di riferimento	3
CAPO II – Norme di comportamento	4
Art. 5 - Elargizioni e altre utilità	4
Art. 6 - Associazionismo	4
Art. 7 - Dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse	4
Art. 8 – Integrità di condotta	5
Art. 8 – Integrità di condottaArt. 9 - Uffici a contatto diretto con il cittadino	5
Art. 10 - Formazione / Informazione	5
Art. 11 - Norme specifiche per i Dirigenti	6
CAPO III – Correlazione con gli strumenti di programmazione	6
Art. 12 - Raccordo con il Piano triennale di prevenzione della corruzione	
Art. 13 - Raccordo con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità	6
CAPO IV – Disposizioni specifiche e finali	
Art. 14 - Attività di diritto privato	6
Art. 15 - Vigilanza e sanzioni	6
Art. 15 - Vigilanza e sanzioni	7

CAPO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il presente Codice è adottato ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. e sulla base delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 (d'ora in poi "Codice Nazionale") recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei dipendenti, estensivamente intesi come specificato al successivo art. 2.
- 2. Le disposizioni di cui ai seguenti articoli sono conformi alle norme statutarie in vigore, assicurando altresì il necessario raccordo con le ulteriori norme regolamentari dell'Ente, in particolare con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

- 1. Il presente documentodefinisce integrando especificando quanto contenuto nel Decreto nazionale di cui all'art.1, immediatamenteapplicabile una serie di norme comportamentali alle quali i dipendenti devono attenersi sia nei rapporti interaziendali, sia nelle relazioni instaurate congli altri soggetti pubblici e privati.
- 2. Il presente Codice, pur fornendo regole di condotta di elevato contenuto qualitativo,immediatamente prescrittive, non si ritiene esaustivo di ogni aspetto e pertanto, dopo unafase di prima applicazione, subirà aggiornamenti e adeguamenti costanti ai finidella necessaria coordinazione con gli ulteriori strumenti di programmazione operativadisciplinati dalla legge, quali il Piano triennale di prevenzione della corruzione, comprendenteil Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e il Piano della performance.
- 3. Il presente documento reca principi e normeche hanno l'obiettivo di agire sui comportamenti e sulle condotte, fuori e dentrol'amministrazione, sia individuali che collettive, al fine di creare una «cultura di valore» fondata sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza dell'«esercizio di una pubblica funzione».

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

- 1. Il Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune, ivi compresi i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa, il cui rapporto diimpiego è regolato da un contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato odeterminato.
- 2. Al Segretario le si applicano le norme del presente Codice costituenti principi dicomportamento nel rispetto dei doveri di lealtà, imparzialità, diligenza, integrità e legalità,ferma restando la disciplina specifica in termini di codice disciplinare prevista dallanormativa e dai contratti di riferimento.
- 3. Le norme recanti gli obblighi di condotta di cui al presente Codice si applicano anche aiconsulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo incaricati e ai titolari di incarichi presso gliuffici di diretta collaborazione degli Organi politici.
- 4. Mediante le prescrizioni di cui al successivo art. 13 le norme del presente Codice sonoaltresì valide nei confronti del personale delle imprese fornitrici di beni o servizi e cherealizzano opere o lavori in favore dell'amministrazione.
- 5. Ai soggetti di cui al comma precedente si applicano le norme e le disposizioni del presenteCodice alla stregua dei dipendenti dell'Ente.

Art. 4 - Principi etici e di integrità di riferimento

- 1. Tutti i dipendenti devono compiere i doveri di servizio conlealtà, disciplina e onore, nel rispetto della Costituzione e della legislazione vigente.
- 2. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascun dipendente deve perseguire unicamentel'interesse pubblico superiore conformando la propria condotta ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. Il dipendente non deve usare i poteri di cui è titolare in ragione del proprio ufficio perfinalità diverse di quella di cui al comma 1 e non deve abusare della posizione ricoperta peril raggiungimento di personali o altrui indebite utilità.
- 4. Il dipendente deve essere sempre responsabile delle proprie azioni e decisioni tenendoconto delle conseguenze delle stesse sui singoli e sulla comunità locale.
- 5. Il dipendente è tenuto a mantenere un atteggiamento propositivo e proattivo verso ilproprio lavoro, ricercandone il miglioramento continuo attraverso un approccio aperto alleinnovazioni e contribuendo allo sviluppo e qualificazione dei processi dell'Ente.
- 6. Il dipendente valorizza l'apporto di tutti al raggiungimento degli obiettivi assegnati econdivide conoscenze, competenze, obiettivi, metodologie e strumenti di lavoro con i colleghicoinvolti nei processi lavorativi.

- 7. Il dipendente si impegna, attraverso il proprio quotidiano comportamento e per quanto dipropria competenza, a creare e mantenere un ambito lavorativo inclusivo, libero da molestiedi qualunque natura e che assicuri sicurezza, salute e benessere.
- 8. I compiti che il dipendente è chiamato a svolgere devono essere portati a termine secondocriteri di correttezza e buona fede e pertanto lo stesso rispetta, con trasparenza e obiettività,i tempi e le modalità di gestione delle pratiche, concludendo i procedimenti senza ritardo,curandone la fase istruttoria con equità e ragionevolezza, ad esclusiva tutela della sferagiuridica e nel pieno rispetto della *privacy* dei soggetti destinatari nonché a garanzia delbene pubblico perseguito.
- 9. Nell'espletamento delle proprie funzioni il dipendente assicura la massima collaborazionee favorisce lo scambio di informazioni e dei dati con le altre amministrazioni, nel rispetto deiprincipi e delle norme che ne regolano il trattamento, fermi restando i vincoli di legge per idati personali, soprattutto di carattere sensibile e giudiziario.

CAPO II – Norme di comportamento

Art. 5 - Elargizioni e altre utilità

- 1. Ferme restando le norme prescrittive di cui all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, cuiintegralmente si rimanda, gli eventuali beni o compensi indebitamente ricevuti o elargiti daipubblici dipendenti rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione che decide in meritoalla modalità di utilizzo degli stessi a fini benefici e di solidarietà sociale.
- 2. Per "regali o altre utilità" consentite, ai fini del presente Codice, si intendono quelli di tipooccasionale il cui valore massimo di mercato non supera gli Euro 100,00 ma che,contestualmente, rientrano nelle normali relazioni di cortesia.
- 3. A prescindere dal valore di cui al comma precedente, non è ammesso in nessun caso ilricevimento, diretto o indiretto, di doni o altre utilità finalizzate, anche potenzialmente, adorientare una decisione o ottenuti a titolo di corrispettivo per aver svolto un'attivitàrientrante nei propri o altrui doveri d'ufficio o, ancora, volti all'avvio di una corsiapreferenziale nell'espletamento di una pratica.
- 4. Per "altra utilità" si intende sia un compenso v<mark>enale che un ge</mark>nerico beneficio o vantaggio per sé o per il proprio ambito familiare.
- 5. La vigilanza in merito alle disposizioni di cui a<mark>l presente articol</mark>o è in capo a ciascun Dirigente e, per questi ultimi, al Segretario.

Art. 6 - Associazionismo

- 1. Il dipendente, in osservanza delle norme del Codice nazionale e nel pieno rispetto deiprincipi costituzionali di libertà di pensiero e di azione, è libero di aderire ad associazioni oorganizzazioni purché ne dia preventiva comunicazione (salvo si tratti di partiti o sindacati)al Dirigente affinché quest'ultimo possa valutarne l'eventuale interferenza con icompiti e doveri d'ufficio.
- 2. L'adesione di cui al comma precedente deve essere effettuata a titolo esclusivamentepersonale e non può, in nessun caso, costituire qualsivoglia forma di pressione nei confrontidi altri dipendenti.

Art. 7 - Dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse

- 1. All'atto di assunzione il dipendente è tenuto a compilare e presentare al proprio Dirigenteuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante tutti i rapporti diretti o indiretti, dicollaborazione o consulenza in essere o effettuati negli ultimi tre anni, gratuiti o meno,riguardanti se stesso o la propria famiglia. Tale dichiarazione, riferita all'ultimo anno, è altresì presentata quando il dipendente vieneassegnato ad una differente struttura.
- 2. Si rinvia alle disposizioni contenute nel Programma Triennale per la trasparenza el'integrità e alla relativa Disciplina recante gli obblighi di pubblicazione, per la materia e i finidi cui al presente articolo.
- 3. Ciascun dipendente che entri, nell'espletamento della propria attività istituzionale, inconflitto, anche potenziale, con interessi propri o dei propri familiari (come disciplinato dalCodice nazionale all'art. 6), ancorché non patrimoniali, è obbligato ad astenersiinformandone senza ritardo il proprio responsabile per la necessaria sostituzione.
- 4. Si richiama integralmente, a dettaglio del precedente comma, l'art. 7 del Codice nazionalein materia di obbligo di astensione.
- 5. Delle dichiarazioni di cui al presente articolo, nonché di quelle rese ai sensi del D. Lgs.33/2013, è mantenuto un archivio presso il competente ufficio competente in materia di personale.

Art. 8 – Integrità di condotta

- 1. Il dipendente assume una condotta integra, indipendente e imparziale e pertanto è tenutoad astenersi dal compiere fatti o atti per cui possa configurarsi, anche potenzialmente, unconflitto di interessi, sia personale che della propria sfera familiare.
- 2. Il dipendente utilizza le informazioni di cui viene a conoscenza esclusivamente per icompiti istituzionali che è chiamato a svolgere al fine di non creare, anche involontariamente,un nocumento agli interessi o alla immagine dell'Amministrazione: in particolare, si astienedal rilasciare dichiarazioni pubbliche anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazionidi massa e di social network per cui non sia stato specificamente autorizzato e si astienealtresì dall'utilizzare una terminologia offensiva o pregiudizievole sia nei confronti dell'Enteche dei colleghi.
- 3. Il dipendente, anche quando agisce non in veste di pubblico ufficiale, non interrompe ilproprio rapporto con la Pubblica Amministrazione, inteso come *status* da cui discende ungenerale e duraturo dovere di fedeltà e la sua condotta deve essere sempre improntata aduna impeccabile onorabilità, osservando le disposizioni di cui all'art. 10 del Codice nazionale.
- 4. Per quanto previsto al comma 3 è vietato al dipendente utilizzare impropriamente ilproprio ruolo lavorativo e avvantaggiarsi della propria posizione nelle relazioni, anche senza riflessi economici diretti, con soggetti privati.
- 5. Nel rapporti tra i colleghi il dipendente osserva i principi di massima collaborazione —così come riportato ai precedenti articoli e non fa, neanche indirettamente, ricadere suicolleghi la propria eventuale difficoltà nel trattare le pratiche assegnate, informandonetempestivamente il proprio responsabile per le decisioni organizzative conseguenti.
- 6. Ai Dirigenti è fatto obbligo di vigilare costantemente sui carichi di lavoro individuali al finedi non pregiudicare né le condizioni psico-fisiche dell'individuo né l'organizzazione nel suoinsieme.
- 7. I Dirigenti devono monitorare le assenze dal servizio del proprio personale, anche inrelazione alla fruizione consona e giuridicamente corretta dei permessi di astensione dallavoro, avendo cura che ogni assenza sia sempre previamente giustificata e autorizzata.
- 8. I Dirigentidevono altresì garantire una progr<mark>ammazione delle ferie adeguata, nel pienorispetto delle esigenze personali e di servizio.</mark>
- 9. I dipendenti sono tenuti ad utilizzare gli altri strumenti di lavoro per lesole ragioni di servizio.

Art. 9 - Uffici a contatto diretto con il cittadino

- 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12 del Codice nazionale, i dipendenti addettiai *front-office* devono essere adeguatamente formati al ruolo e devono utilizzare dispositiviidonei al riconoscimento.
- 2. Nell'espletamento delle proprie mansioni i dipendenti addetti al front-office devono averecura di fornire adeguatamente e celermente le risposte al cittadino con completezza eaccuratezza, anche indirizzando, per esaustività delle comunicazioni, il cittadino al settorecompetente.
- I dipendenti addetti al front-office sono altresì tenuti a relazionarsi con gli utenti ponendoparticolare cura nei confronti delle persone con disabilità e con coloro che, in genere,possono avere difficoltà nell'accesso ai servizi erogati.
- 4. Il dipendente cura la massima semplicità e adeguatezza nell'utilizzo del linguaggio, assicurandone la piena comprensione e cura l'abbigliamento secondo criteri di sobrietà edecoro.
- 5. Il dipendente di *front-office* non anticipa le decisioni dell'Amministrazione enell'acquisizione di reclami o segnalazioni, utilizza metodi mediativi al fine di evitare il piùpossibile toni polemici o ipercritici riconducendo il dialogo alle finalità costruttive edialettiche proprie e adeguate al perseguimento del fine pubblico.

Art. 10 - Formazione / Informazione

- 1. È fatto obbligo ad ogni dipendente di curare meticolosamente e compatibilmente con leproprie capacità e abilità nonché con la quantità e qualità delle mansioni assegnate lapropria auto-formazione e aggiornamento mediante la ricerca di nozioni e notizie attraverso icomuni motori di ricerca e/o gli strumenti messi a disposizione in libero accessodall'amministrazione.
- 2. È onere dell'Amministrazione, nell'ambito delle risorse disponibili, curare i programmi e iprogetti di formazione e aggiornamento dei dipendenti, anche mediante percorsi di *coaching on the job* e gruppi di lavoro interdisciplinari che favoriscano il reciproco scambio di saperi eun flusso continuo e vicendevole di informazioni.
- 3. È a carico di ogni singolo Dirigente mettere a conoscenza tempestivamente i propridipendenti delle innovazioni legislative inerenti le specifiche attività di competenza ancheprevedendo specifici momenti di divulgazione.

Art. 11 - Norme specifiche per i Dirigenti

- 1. Oltre a quanto già dettagliato nel presente Codice, fermo restando quanto previsto dal Codice nazionale e nelle ulteriori norme vigenti che ne regolano ilrapporto e le funzioni, aiDirigenti è ascritto il generico onere di vigilanza costante sullerisorse ad essi assegnate.
- 2. Le dichiarazioni previste dalla vigente normativa sono rilasciate dai Dirigentiall'atto di assunzione di ogni incarico, fatto salvo l'aggiornamento delle stessein maniera tempestiva al variare di taluna delle condizioni in esse segnalate.

CAPOIII - Correlazione con gli strumenti di programmazione

Art. 12 - Raccordo con il Piano triennale di prevenzione della corruzione

- 1. Ciascun dipendente è tenuto ad osservare e ad attuare, per quanto di propria competenza,le disposizioni contenute nel Piano Triennale delle misure di prevenzione della corruzione dell'Ente.
- 2. Al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Ente deve essere assicurata da partedei Dirigenti e dei dipendenti la massima collaborazione, anche su esplicita richiesta, per lefunzioni che lo stesso è chiamato a svolgere e in relazione alle misure da adottare, codificatenel predetto Piano.
- 3. Il dipendente, cui è assicurato l'anonimato e ogni tipo di tutela prevista dall'ordinamento,è tenuto a denunciare ogni condotta, anche potenzialmente illecita o contraria alleprescrizioni del Piano, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 13 - Raccordo con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

- 1. I dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di obblighi dipubblicazione, secondo le modalità indicate nel Programma triennale per la trasparenza el'integrità e relativa Disciplina attuativa degli obblighi di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs.33/2013 e nella piena osservanza del Codice nazionale all'art. 9.
- 2. I dipendenti collaborano nell'attività di pubblicazione di dati ed informazioni, anche in maniera propulsiva, incoraggiando buone pratiche al fine dimigliorare l'immagine dell'Amministrazione e di favorire processi di implementazione delprincipio di trasparenza.
- 3. È assolutamente vietato al dipendente divulgare atti, anche interni, che non riportino ilnumero protocollare dell'Ente, ancorché ispirato dal principio di trasparenza: laddove ildipendente individui, nella divulgazione dei predetti atti una qualche utilità all'immagine oall'attività dell'Amministrazione o ne rinvenga un interesse pubblico superiore, allo stesso èfatto obbligo di informarne tempestivamente il responsabile di riferimento, che decide sulla basedelle proprie prerogative, agendo, mediante gli strumenti che gli sono conferiti dallanormativa vigente.
- 4. Nella redazione degli atti amministrativi ciascun estensore ha cura che gli stessi contengano tutte le informazioni e i dati utili a far comprendere le ragioni di fatto e di dirittosottese e i principali contenuti della fase istruttoria procedimentale o dell'iter decisionale, anche quando trattasi di atti di mero indirizzo.

CAPO IV - Disposizioni specifiche e finali

Art. 14 - Attività di diritto privato

- 1. Si richiama integralmente quanto previsto dal Codice Nazionale all'art. 14.
- 2. Nella piena e concreta osservanza di quanto disposto al precedente art. 3, comma 4 e alfine di dare concreta applicazione alle presenti norme anche ai soggetti di cui all'art. 2 delCodice nazionale è fatto obbligo di inserire in tutti gli atti di incarico e nei contratti, aqualsiasi titolo stipulati, la clausola di osservanza delle disposizioni in argomento (pena ladecadenza dal rapporto o la risoluzione del contratto) quale condizione di efficacia delcontratto stesso.
- 3. L'Ente formula apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto —in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice (Nazionale e Comunale) da inserirenegli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze o servizi.

Art. 15 - Vigilanza e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. vigilano sull'applicazione del presente Codice i Dirigenti diciascun settore nonché l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

- 2. All'U.P.D. è affidato, tra l'altro, il compito di implementare e integrare il presente Codice,nella sua fase operativa, con modulistica e allegazioni tecniche specifiche nonchél'aggiornamento periodico, in stretta correlazione con il Piano per la prevenzione dellacorruzione e relativi aggiornamenti.
- 3. In fase di prima applicazione, si richiamano le sanzioni previste dall'ordinamento vigente edai contratti nazionali per l'inosservanza delle norme di condotta, nonché le vigenti normeregolamentari in caso di mancato rispetto dei limiti previsti per le incompatibilità e gliincarichi vietati ai pubblici dipendenti.
- 4. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari aidoveri d'ufficio e, ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, civile e amministrativo-contabilepreviste dall'ordinamento, nonché i doveri e gli obblighi previsti dal Piano triennaledi prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi e per gli effettidella normativa legislativa e contrattuale vigente.
- 5. L'accertata responsabilità disciplinare per le violazioni di cui al comma precedentecostituisce oggetto di valutazione dei dipendenti, così come la mancata vigilanza da parte dei Dirigenti in merito all'attuazione e al rispetto del presente Codice costituisce oggetto di valutazione della performance.

Art. 16 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Codice è preventivamente pubblicato in "schema" sul sito istituzionaledell'Ente e sarà definito a seguito del recepimento di eventuali osservazioni e proposteacquisite a seguito della procedura aperta attivata con apposito avviso pubblico.
- 2. Il Codice definitivo entrerà in vigore a seguito ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.

